LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1912

VACCARO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARO. Io credo che l'emendamento proposto dall'onorevole Fulci al primo comma sia fondato sopra un equivoco.

L'articolo 112 stabilisce questo principio, che l'azione civica può essere promossa da chiunque, ma ad una condizione, che si costituisca parte civile, e ciò per la serietà della querela.

Questo principio, a far cessare le incertezze che esistevano nella legge elettorale politica e in quella comunale e provinciale, è stato accolto dal progetto del nuovo codice penale, il quale dice, agli articoli 3, 4 e 5, che l'azione penale si può promuovere dai cittadini o dalle associazioni, ecc., purchè si costituiscano parte civile. La costituzione di parte civile non serve al querelante per i danni verso il querelato, ma viceversa al querelato per i danni verso il querelante. Essa, in altre parole, è una remora, un freno.

Ora, ad evitare che la legge elettorale politica disciplini l'azione civica in modo diverso da quello che intende fare il nuovo codice di procedura penale, converrebbe fin da ora stabilire che l'articolo 112 abbia questo significato.

Qualora però la Camera volesse far diversamente, sarebbe opportuno dirlo in modo chiaro ed esplicito.

Quanto alla seconda parte convengo con l'onorevole Fulci e con l'onorevole Fera che sia questo il momento opportuno di togliere ogni possibile equivoco. Si tratta per l'articolo 92 che, quando l'azione penale resta sospesa, la prescrizione riprende il suo corso dopo che l'autorizzazione o il giudizio è stato tolto di mezzo. Ma qui la Commissione ed il Governo hanno voluto aggiungere: « o dall'ultimo atto del processo ». Ciò potrebbe dar luogo ad un inconveniente grave, facendo protrarre, per quattro anni, in qualche caso, la durata della prescrizione penale, il che sarebbe eccessivo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri inscritti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La proposta dell'onorevole Meda, che in parte concorda con uno degli emendamenti dell'onorevole Fulci, consiste di due parti, se ho bene inteso il suo discorso.

Egli comincia dall'osservare non essere

logico che non si possa presentare querela senza costituirsi parte civile, perchè realmente la formula del disegno di legge come è proposta qui, che corrisponde alla legge attuale, dichiara che qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile. Il che significherebbe che se non si costituisse parte civile non avrebbe diritto di promuovere la querela.

La seconda obbiezione sua sarebbe questa. Egli vorrebbe consentire che colui il quale presenta la querela richieda al magistrato competente la citazione diretta dell'imputato.

Quanto alla prima, io credo che ci sia del vero nelle osservazioni dell'onorevole Meda e dell'onorevole Fulci, e che convenga fare una correzione molto semplice. Invece di dire: « qualunque elettore può promuovere l'azione penale costituendosi parte civile », dire invece: « qualunque elettore può promuovere l'azione penale, e costituirsi parte civile ». La qual cosa vuol dire che egli ha due facoltà: quella di dare querela e costituirsi parte civile, o quella di dare querela senza costituirsi parte civile. (Commenti).

Questo mi pare logico. Perchè realmente uno degli ostacoli che finora hanno impedito agli elettori di dare querela era l'obbligo di costituirsi parte civile, il che era un onere molto grave. Quindi resterebbe l'azione popolare libera: ciascuno può dare querela senza costituirsi parte civile.

Oppure, se lo crede, si costituisce parte civile.

Ma io esiterei molto ad accettare la seconda proposta, quella cioè di dare facoltà a colui che dà querela di prescrivere al giudice la via da seguire nel procedimento. Perchè io interpreto le parole dell'onorevole Meda, non nel senso della facoltà di fare la richiesta, ma della facoltà di imporre che si proceda per citazione diretta.

Ora, che la parte querelante abbia il diritto poi di imporre al giudice di seguire la procedura diretta; quando ci possono essere dei casi (e sono molti in questa materia) casi complicati che richiedono una raccolta di prove e nei quali perciò la citazione diretta non è possibile, dare facoltà all'elettore di trascinare per citazione diretta in giudizio un deputato eletto, o l'autore di brogli, quando poi il giudice riconoscerà l'impossibilità di seguire questa procedura, mi parrebbe un controsenso.

Quindi mi limiterò ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Meda, mo-